

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1313

## PROPOSTA DI LEGGE

### d’iniziativa del deputato ZARATTI

Istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato e attribuzione delle funzioni già esercitate dal soppresso Corpo forestale dello Stato

*Presentata il 17 luglio 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di istituire il Corpo forestale e ambientale dello Stato, a cui attribuire, anche prevedendo nuove competenze in materia di prevenzione e contrasto dei delitti contro l’ambiente, le funzioni esercitate dal Corpo forestale dello Stato, soppresso ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, cosiddetta « riforma Madia », a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La soppressione del Corpo forestale dello Stato, con la poco lungimirante frammentazione delle sue funzioni tra l’Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di finanza e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché la militarizzazione coatta dei forestali non hanno portato, dopo sei anni, i buoni risultati operativi auspicati dal Governo Renzi, né sono diminuiti i

costi che, al contrario, sono aumentati a dismisura per l’incremento dei centri di costo. Negli ultimi sei anni non si evidenzia alcun risultato positivo sotto il profilo economico, né sotto il profilo del servizio reso al nostro ecosistema, posto che nelle foreste e nei boschi non c’è quasi più nessuno che controlla o che spegne gli incendi in tempi rapidi.

L’anno 2021 si è chiuso con un dato davvero impressionante: 159.437 ettari di superfici, boscate e non, sono stati devastati dalle fiamme, con un incremento del 154,8 per cento rispetto al territorio incenerito nell’anno 2020. Si tratta, inoltre, di un dato sicuramente sottostimato, visto che il sistema di monitoraggio europeo prende in considerazione solo gli incendi che hanno interessato una superficie superiore a trenta ettari. E l’anno in corso è già segnato, accanto alle temperature elevate e una drammatica siccità, dalle immagini delle

fiamme che hanno distrutto migliaia di ettari, dal Friuli Venezia Giulia alla Toscana, dai parchi urbani di Roma ai boschi della Sicilia. I dati degli interventi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli incendi boschivi e la vegetazione in genere parlano chiaro: dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921, ossia 4.040 in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

Allo spirito di sacrificio dei vigili del fuoco e dei volontari si affianca l'impegno delle Forze dell'ordine sul versante della repressione: nel 2021 sono stati accertati ben 5.385 reati, ossia il 27,2 per cento in più rispetto al 2020. Anche le persone denunciate, pari a 658, sono aumentate del 19,2 per cento. A confermare le grandi difficoltà che ancora si incontrano nell'individuazione dei responsabili dei roghi è il dato relativo agli arresti: appena sedici persone, due in meno rispetto all'anno precedente.

Particolarmente allarmante è il dato che il 20 per cento del totale degli incendi ha interessato i siti della rete « Natura 2000 », la cui superficie totale bruciata nel 2021 ha raggiunto i 102.598 ettari.

Dopo sei anni possiamo dire che in Italia manca ancora una pianificazione integrata e di settore, e non è ancora stata completata l'adozione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. È necessario pertanto razionalizzare la filiera di comando e il coordinamento tra le diverse istituzioni, nazionali e regionali, le cui competenze sono ancora così suddivise: il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è responsabile solo dei mezzi aerei e terrestri; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è responsabile della lotta attiva; il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, cosiddetti « carabinieri forestali », deve mappare le aree percorse dal fuoco e svolgere le indagini connesse; le regioni sono responsabili della gestione delle foreste oltre che della lotta attiva agli incendi e dei poteri sostitutivi nel caso di comuni inadempienti.

Dopo sei anni è inconfutabile che le riserve e i parchi nazionali non possono essere gestiti da una Forza armata, qual è

l'Arma dei carabinieri. In tutto il mondo a controllare i boschi, le foreste, le montagne, l'ambiente naturale e il paesaggio non ci sono militari, bensì guardie forestali aventi lo *status* di poliziotti civili e l'Italia è l'unico Paese al mondo a essersi privato di un proprio Corpo forestale.

Dopo sei anni il sistema continua a:

concentrare le risorse prevalentemente sulla lotta attiva agli incendi, esercitata ancora con mezzi aerei forniti dai privati anziché puntare sulla prevenzione;

prendere in considerazione il periodo di attività di antincendio boschivo dal 15 giugno al 30 settembre quando è evidente che gli incendi si verificano tutto l'anno a causa dei cambiamenti dei contesti geografici e climatici;

basare le sue previsioni, senza strumenti di monitoraggio efficaci e senza statistiche, soltanto sui dati sulle aree percorse dal fuoco forniti dal sistema *European Forest Fire Information System* (EFFIS);

non identificare e monitorare i territori dove con continuità si ripetono incendi per mano criminale, nonostante le istituzioni forniscano con puntualità il numero degli interventi dei vigili del fuoco.

Dopo sei anni è tempo di cambiare l'approccio, di raccontare i boschi, che coprono oramai il 40 per cento del territorio, anche quando le fiamme non ci sono, di puntare sulla prevenzione educando i cittadini con un costante coinvolgimento delle comunità per sbarrare il passo all'incuria che sempre più domina i nostri paesaggi e alla criminalità organizzata, al teppismo, alla vendetta e alla devianza sociale che si maschera da psicopatologia incendiaria.

Dopo sei anni emerge con chiarezza che servono gli investimenti, la ricerca, gli strumenti e le tecnologie, la semplificazione delle procedure e le competenze all'interno di una strategia complessiva che si fondi sulla ricostruzione del Corpo forestale dello Stato con nuove competenze in materia di tutela dell'ecosistema territoriale.

Con la presente proposta di legge, composta da quattro articoli, il patrimonio bo-

schivo, le riserve naturali e le montagne torneranno a essere tutelati dai forestali del Corpo forestale e ambientale dello Stato, ripristinando il Corpo esistito in Italia fino al 31 dicembre 2016 con una gloriosa storia di 193 anni, mentre l'Arma dei carabinieri potrà garantire al meglio la sicurezza dei cittadini: come dire «ad ognuno il suo lavoro».

Con l'articolo 1 si abrogano i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fatti salvi gli articoli 8, commi 2 e 3, e 11 istitutivi, rispettivamente, del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e della Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché si prevede la contestuale istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato che diviene operativa entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

All'articolo 2 si prevede che il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al

31 dicembre 2016 sia inquadrato nei ruoli del nuovo Corpo forestale e ambientale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio. Tuttavia, il personale che non intenda migrare nei ruoli del nuovo Corpo forestale e ambientale dello Stato può optare di rimanere nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato in cui è stato assegnato.

L'articolo 3 prevede, nelle more dell'effettiva istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, una gestione transitoria affidata alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

L'articolo 4 contiene alcune norme finali, compresa la soppressione al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 della citata Direzione generale delle foreste e la contestuale assegnazione dei compiti e delle risorse ad essa spettanti all'Ispettorato generale del nuovo Corpo forestale e ambientale dello Stato, prevedendo un unico centro di costo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato e attribuzione delle funzioni già esercitate dal soppresso Corpo forestale dello Stato)*

1. Al fine di una più efficace azione di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente e di mitigazione degli effetti climalteranti, a decorrere dalla data stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, è istituito il Corpo forestale e ambientale dello Stato e al medesimo Corpo sono attribuite le funzioni già esercitate dal soppresso Corpo forestale dello Stato. A decorrere dalla medesima data riacquista efficacia la legge 6 febbraio 2004, n. 36, nel testo vigente il giorno antecedente alla data della sua abrogazione, e sono abrogati i capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ad eccezione dell'articolo 8, commi 2 e 3, e dell'articolo 11.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità operative, amministrative, contabili e regolamentari per l'istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato e per il trasferimento al medesimo Corpo delle risorse strumentali e finanziarie trasferite, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 2017, ai corpi ed enti dello Stato di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

3. L'effettiva istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato deve avvenire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Personale del Corpo forestale e ambientale dello Stato)*

1. Alla data dell'effettiva istituzione di cui all'articolo 1, comma 3, il personale in servizio nel Corpo forestale dello Stato al 31 dicembre 2016 è inquadrato nei ruoli del Corpo forestale e ambientale dello Stato, mantenendo la stessa qualifica e la stessa sede di servizio assegnata alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale forestale che non intende rientrare nei ruoli del Corpo forestale e ambientale dello Stato può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la permanenza nei ruoli del corpo o dell'ente dello Stato a cui è stato assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

## Art. 3.

*(Norme transitorie)*

1. Nelle more dell'effettiva istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, le funzioni e le competenze previste dalla legge 6 febbraio 2004, n. 36, e le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti al 31 dicembre 2016 nel Corpo forestale dello Stato sono attribuite alla Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad eccezione delle funzioni e delle relative risorse umane e finanziarie indicate all'articolo 2, comma 1, lettere *e*) e *h*), della medesima legge n. 36 del 2004, che rimangono assegnate in concorso con l'Arma dei carabinieri.

2. Ai soli fini della gestione transitoria di cui al comma 1 e dello svolgimento delle relative funzioni, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è potenziata mediante l'assegnazione di un contingente del personale del Comando unità per

la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri pari a trecento unità per la sede centrale, a cinquecento unità per le sedi dei comandi regionali del Corpo forestale e ambientale dello Stato e a trecento unità per le sedi della Scuola del medesimo Corpo, con trasferimento immediato delle relative risorse finanziarie e strumentali.

Art. 4.

*(Disposizioni finali e ulteriori competenze)*

1. A decorrere dalla data di effettiva istituzione del Corpo forestale e ambientale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 3, la Direzione generale delle foreste del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è soppressa e le relative risorse umane, strumentali e finanziarie sono assegnate all'Ispettorato generale del Corpo forestale e ambientale dello Stato.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:


« 2) sicurezza in materia agroalimentare e di rifiuti, acqua, flora e fauna, anche in rapporto alle attività venatorie e della pesca, e animali da affezione »;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) Corpo forestale e ambientale dello Stato: sicurezza in materia forestale e ambientale ».

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA



\*19PDL0046230\*